



ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III

Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Viale J. F. Kennedy 40 – 10042 Nichelino (TO) - Tel. 011 6819637

Codice meccanografico: TOIC8A700R Codice fiscale: 94073450010

Codice univoco S.D.I.: UF9JAG Codice univoco AOO: ACSC 176 Codice IPA: icn3

Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

Nichelino, 09 settembre 2024

Al personale docente

Oggetto: Informativa di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 152/1997, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 104/2022

In relazione al contratto individuale di lavoro stipulato nell' a.s. 2024/2025, si forniscono alla SS.VV. le seguenti informazioni:

- a) è prevista una formazione obbligatoria per la sicurezza, che sarà erogata a cura e spese del datore di lavoro
- b) la durata delle ferie è pari a:
 - per il personale a tempo indeterminato, la durata delle ferie è pari a 30 (anzianità di servizio non superiore ad anni 3) o a 32 (anzianità di servizio superiore a 3 anni) giorni lavorativi più quattro giorni per festività sopresse;
 - per il personale a tempo determinato le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
 - per le altre tipologie di personale (per esempio, con contratto a tempo parziale) si rinvia al CCNL di comparto "istruzione e ricerca" 2019-2021;
 - per il personale docente a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche si specifica che il diritto alle ferie deve essere esercitato prima della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il dipendente interessato è invitato a presentare formale istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Si avvisa espressamente che l'assenza di domanda volontaria implica la perdita del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva;
 - sono previsti permessi per motivi personali e concorsi ed esami, retribuiti o meno a seconda della tipologia contrattuale, nonché altre tipologie di permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge e/o contrattuali;
 - le assenze per malattia sono soggette a periodi di comportamento;
- c) i termini per il recesso da parte del datore di lavoro sono i seguenti: 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. Il dipendente a tempo indeterminato deve comunicare il recesso nei termini previsti annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il dipendente a tempo determinato, in caso di recesso, incorre nelle sanzioni previste dall'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024;
- d) il contratto collettivo applicato è quello del comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021 sottoscritto il 18/01/2024 dall'ARAN e dalle OO.SS. FLC-CGIL, CISL FSUR, ANIEF, SNALS CONFSAL e Fed. GILDA UNAMS. Il vigente contratto d'istituto è stato stipulato in data 10/05/2024 e sottoscritto dal datore di lavoro e dalle RSU e dalle organizzazioni sindacali territoriali.
- e) i contributi previdenziali e assistenziali sono versati dal datore di lavoro all'INPS e al Fondo Credito per i dipendenti pubblici. Tutti i dipendenti sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Francesca MIGLIORERO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*